

TI_GERICHTE 31.2017.4 vom 18. September 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-09-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2017.4

FR: TI_GERICHTE 31.2017.4 du 18 septembre 2017

IT: TI_GERICHTE 31.2017.4 del 18 settembre 2017

Erwägungen

E. 8

ottobre 2003 e H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF108 V 202; Frésard, op. cit., RSA 1991, p. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura dell'uomo di paglia (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità."

RI 1, oltre ad asserire di essersi fidato (■ingenuamente■, per sua stessa ammissione) delle informazioni e delle assicurazioni fornitegli da TERZ 1 e _____ ■ circostanza che non può all'evidenza avere valenza liberatoria ritenuto che al gerente incombeva comunque l'obbligo di verificarne la veridicità delle informazioni ricevute (STFA inedita dell'8 gennaio 1990 nella causa B. menzionata da Frésard, op.cit., RSA 1991 p. 165 punto 8; STCA 31.2016.10 del 6 aprile 2017) ■ non allega nè tantomeno documenta di essere stato impossibilitato (se non a causa del fatto che lavorava a tempo pieno quale carrozziere, ciò che non può assurgere a motivo di giustificazione) ad occuparsi delle questioni contributive e ad informarsi al riguardo presso le competente autorità e ad adempire quindi, al di là delle assicurazioni ricevute da terzi e del fatto di non aver asseritamente avuto accesso ai conti e alla documentazione relativa alla gestione della società, agli obblighi che la sua funzione di gerente gli imponeva. Infatti, come già accennato, in caso di effettivo impedimento ad accedere a quanto sopra, in quanto gerente l'insorgente avrebbe potuto e dovuto intervenire, per quel che concerne in particolare la posizione contributiva della società, chiedendo informazioni direttamente alla Cassa ed in seguito adoperarsi affinché gli oneri sociali fossero pagati. Va inoltre ricordato che, nell'ipotesi in cui un organo non sia in grado di sottrarsi all'influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003) e/o non accettare una carica con relative responsabilità ed obblighi.

Quale gerente il ricorrente aveva l'obbligo di controllare che il pagamento dei contributi venisse effettuato. Questa omissione costituisce, come detto, una grave violazione del dovere di diligenza di un organo societario. Egli non poteva nella veste di gerente accontentarsi di svolgere un ruolo passivo. Al riguardo, la passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un'■i-nosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 p. 115).

Essersi fidato senza una verifica accurata della situazione finanziaria della ditta, è segno di una grave negligenza del ricorrente. Segno di altrettanto grave negligenza è l'aver assunto l'incarico di gerente ammettendo egli stesso la sua ■ignoranza in materia di gerenza■ e

non essersi adeguatamente a-doperato per rimediare a tale carenza.

Il fatto che la gestione effettiva della società fosse nelle mani di terze persone, il fatto che queste abbiano creato difficoltà nel dare informazioni e nel trasmettere documenti, non possono in casu essere invocate quali circostanze liberatorie, atteso che le incombenze e i doveri del gerente sono quelli stabiliti dalla legge e che come tali non sono suscettibili di deroghe dipendenti da pressioni esterne. Il fatto che terze persone abbiano gestito di fatto la società non libera l'organo formale della stessa da una responsabilità ex art. 52 LAVS (STFA inedita 30 marzo 1993 nella causa D.S. consid. 3c; STCA 25 maggio 1994 nella causa L.Q. consid. 2.6.).

Non è dato di giungere a diversa conclusione anche se si considera che, come asserito dal ricorrente, non sia mai stata depositata la sua firma sui conti bancari. Al riguardo basti rilevare che il fatto di non aver diritto di firma sui conti bancari della società non costituisce un motivo liberatorio e di discolta (STCA 31.2009.1 del 18 novembre 2009 e STF H 63/96 del 17 ottobre 1996).

E bene ricordare che l'amministratore rispettivamente in gerente di una società è responsabile del danno provocato alla cassa ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento dell'effettiva sua entrata in funzione, indipendentemente dalla data d'iscrizione nel registro di commercio (DTF 123 V 172). Il nuovo amministratore risponde tuttavia in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'insolvenza dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b).

Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società anonima era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV no. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrats nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore può unicamente fare in modo di non aggravare la situazione (cfr. STFA inedita 16 gennaio 2007 nella causa N.C., H 156/05, consid. 7.2).

Nel caso in disamina l'insolvenza della società è stata stabilita solo nel febbraio 2015 con il decreto di fallimento della stessa (cfr. supra consid. 1.1), a cui carico non risultano per il resto essere stati rilasciati attestati di carenza beni prima dell'entrata in funzione di RI 1 quale gerente, circostanza che avrebbe potuto influire sulla sua responsabilità dal profilo temporale.

Va ricordato al ricorrente che egli avrebbe dovuto, prima dell'assunzione del mandato di gerente, verificare se i contributi sociali fin lì maturati fossero stati saldati. Nel caso in cui non gli fosse stata data la possibilità di verificare la contabilità e la situazione contributiva, egli non avrebbe dovuto accettare il mandato o perlomeno esigere immediatamente il pagamento dell'arretrato contributivo (STCA 31.2004.1 del 14 aprile 2004).

2.10 Irrilevante ai fini del giudizio di responsabilità ex art. 52 LAVS e quindi senza valenza liberatoria sull'appalesa lasserita esistenza di beni o liquidità di pertinenza della società al momento del fallimento (e di cui linsorgente, agendo diligentemente, avrebbe potuto venire a conoscenza ben prima del fallimento [cfr. supra consid. 2.8] ed adoperarsi affinché tali beni fossero utilizzati per il pagamento dei contributi), circostanza che può invece assumere importanza nellambito della procedura di fallimento e della sua liquidazione (artt. 159 e segg. LEF). Tale questione sfugge tuttavia al sindacato di questo Tribunale. In concreto risulta in ogni caso che già nellaprile 2016 lUfficio fallimenti (cfr. supra consid. 1.3) aveva comunicato alla Cassa che non sarebbero stati previsti dividendi per i creditori (sull'eventuale pagamento e la cessione del dividendo nellambito del fallimento cfr. SVR 2000 AHV Nr. 23, p. 74; DTF 113 V 180 consid. 3b = RCC 1987 p. 607. consid. 3b; DTF 116 V 76 consid. 3b con riferimenti = RCC 1990 p. 417 consid. 3b).

2.11 Occorre infine rilevare che linsorgente non ha fatto valere né tanto meno reso verosimile l'esistenza di speciali circostanze che d'altronde neppure emergono dalle tavole processuali che avrebbero potuto legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Trattasi da un lato di eventuali motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una delicata situazione finanziaria e nella misura in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668s pp. 156ss; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pp. 25ss e 35s; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). D'altro lato possono essere dati motivi di discolorazione per quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debentrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 ss pp. 163 ss; cfr. anche Meyer, op. cit., p. 36).

2.12 Se, come nel presente caso, più organi (formali o di fatto) di una persona giuridica hanno provocato il danno, essi rispondono solidalmente e spetta alla Cassa decidere se pretendere l'intero risarcimento nei confronti di uno solo, di alcuni oppure di tutti gli organi (DTF 119 V 86, 108 V 195; SVR 2003 AHV Nr. 5), ritenuto che il creditore può a sua scelta esigere da tutti o da uno solo dei debitori solidali tutto il debito o una parte soltanto (cfr. art. 144 cpv. 1 CO).

2.13 Come visto, con decreto 8 maggio 2017 il Tribunale ha chiamato in causa TERZ 1, già gerente della FA 1 e debitrice solidale unitamente a RI 1 per l'importo di fr. 22'568.05. Le considerazioni da essa espresse nelle more della presente procedura (riportate integralmente al considerando 1.7), volte invero, in maniera irrita, a rimettere in discussione la propria responsabilità già stabilita con decisione cresciuta incontestata in giudicato, nulla

mutano all'esito del presente giudizio.

2.14 In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di responsabilità dello Stato ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales* ■ aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP*, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della questione di diritto di importanza fondamentale■presupposto questo che, secondo l'art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.--■deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.